

Région Autonome
Vallée d'Aoste



Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali
Assessorat de la Santé, du Bien-être et
des Politiques sociales

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta

Trasmissione tramite PEC

Al Direttore
S.C. Sanità Animale

Al Direttore
S. C. Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto
alimenti di origine animale

Azienda USL della Valle d'Aosta
protocollo@ausl.vda.it

Al Direttore
S.C. Valle d'Aosta con annesso CeRMAS
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
izsto@legalmail.it

Al Comandante
Corpo forestale della Valle d'Aosta
Assessorato agricoltura e risorse naturali - SEDE

Al Dott. Christian Chioso
Struttura Flora e Fauna
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale -
Assessorato agricoltura e risorse naturali - SEDE

Al Presidente
Comitato regionale per la gestione venatoria
info@pec.comitatovenatorio.vda.it

e p.c. Al Direttore Generale
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta
izsto@legalmail.it

Al Direttore
S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni
Zootecniche
Azienda USL della Valle d'Aosta
protocollo@ausl.vda.it

Département de la santé et du bien-être
Dipartimento sanità e salute
S.O.Prévention,santé publique, vétérinaire et sécurité alimentaire
S.O.Prevenzione, Sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare

30, Rue De Tillier Via De Tillier, 30
11100 Aoste 11100 Aosta
Téléphone: +39 0165 273111 Telefono: +39 0165 273111

Il responsabile del procedimento:
Enrica Muraro – 0165/274238
e.muraro@regione.vda.it

Posta PEI: sanita@regione.vda.it
Posta PEC: sanita_politichesociali@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074



Al coordinatore
Dipartimento Risorse Naturali e Corpo Forestale -
Assessorato agricoltura e risorse naturali – SEDE

Al CELVA
protocollo@pec.celva.it

OGGETTO: Modalità di gestione sanitaria e di sicurezza alimentare degli animali abbattuti nei territori valdostani ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale di cui all'Ordinanza 4/2025 del Commissario alla PSA (comuni di Pont-Saint-Martin, Lillianes e Fontainemore).

In attuazione di quanto già previsto dall'Ordinanza n. 3/2025 del Commissario straordinario per la peste suina africana, già trasmessa con nota prot. n. 5255/SAN del 18 luglio 2025, con la presente si definiscono le modalità di gestione sanitaria e di sicurezza alimentare degli animali abbattuti nei territori valdostani ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale, individuate dall'Ordinanza n. 4/2025, trasmessa con nota prot. n. 5852/SAN dell'8 agosto 2025, successivamente rettificata con nota del Ministero della Salute prot. 0000826 del 12 agosto 2025.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli animali cacciati in ulteriori territori che, in base all'evoluzione della situazione epidemiologica, dovessero essere ricompresi tra le aree di riduzione della densità del cinghiale.

Tenuto pertanto conto che, in base a quanto indicato nell'Ordinanza 4/2025:

- articolo 1, *“in deroga all'articolo 18 della Legge 157/92 è autorizzata la caccia al cinghiale in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026”*;
- articolo 3, comma 1, *“la zona di riduzione della densità non ricade nelle zone di restrizione le modalità operative descritte nell'Allegato I dell'Ordinanza 3/2025 non sono obbligatorie. Tuttavia i capi abbattuti devono essere testati per la PSA e Trichinella spp. e le relative carcasse, le carni, i sottoprodotti e/o qualunque parte di suidi selvatici abbattuti devono essere tracciati fino all'esito dei test”*;
- articolo 3 comma 2, *“l'autorità competente locale può autorizzare cacciatori formati dalla stessa ad effettuare i campionamenti previa applicazione di una procedura di campionamento e di consegna dei campioni nel rispetto della tracciabilità degli stessi, dell'alimentazione dei sistemi informativi veterinari e rintracciabilità delle carni;*
- articolo 3, comma 3, *“i campionamenti e i relativi risultati devono essere registrati nel sistema informativo SINVSA attraverso la compilazione delle relative schede di campionamento oppure attraverso le modalità indicate nella nota DGSAF prot. n. 10443 del 19/03/2024”*.

Ciò premesso, si riportano di seguito le procedure da adottare per il conferimento presso un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS) riconosciuto dei cinghiali abbattuti



nell'ambito delle attività di controllo e la gestione dei cinghiali cacciati e trattenuti per autoconsumo o destinati alla cessione diretta.

1. Cinghiali abbattuti in attività di controllo:

gli animali dovranno essere conferiti presso un CLS riconosciuto a livello UE, dove saranno sottoposti a campionamento, da parte del veterinario ufficiale, di:

- milza (o altri organi target), per la ricerca del virus della PSA;
- diaframma (o altri organi target) per la ricerca di *Trichinella spp.*

È fondamentale la puntuale e completa compilazione del modello 2 (che si allega alla presente) di cui all'Intesa concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" recepita con la DGR 1300 del 13 novembre 2023, al fine di fornire al Veterinario Ufficiale tutte le informazioni necessarie per l'inserimento dei dati nel modello SINVSA.

2. Cinghiali trattenuti per consumo domestico privato o destinati alla cessione diretta:

il campionamento è a carico del cacciatore, che dovrà:

- depositare presso le Stazioni Forestali un sacchetto contenente la milza (contrassegnato con il numero di fascetta) e un secondo sacchetto con un campione di diaframma;
- compilare l'apposito "Verbale di campionamento controllo Trichine nelle carni di cinghiale cacciato" già in uso e l'apposita SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER LA SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI SUINI SELVATICI, fornita in allegato, utile al Veterinario Ufficiale di zona per la redazione del verbale di prelievo relativo alla milza.

In entrambi i casi, per gli animali provenienti dai Comuni ricadenti nelle zone di riduzione della densità del cinghiale, il Veterinario Ufficiale dovrà redigere un verbale in SINVSA. Tale verbale SINVSA accompagnerà il campione di milza, mentre il Verbale di campionamento controllo Trichine compilato dal cacciatore e controfirmato dal Veterinario Ufficiale, accompagnerà il campione di diaframma.

Obblighi di eviscerazione e conferimento: è inderogabile che tutti gli animali debbano essere eviscerati secondo le buone pratiche per poi essere conferiti al CLS o alle Stazioni Forestali.

Tutti gli animali devono essere conferiti con la MILZA, quando non distrutta dall'impatto con il colpo di fucile. In mancanza vanno comunque conferiti gli organi indicati nella SCHEDA ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI PER LA SORVEGLIANZA DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEI SUINI SELVATICI.

Tracciabilità delle carni e dei sottoprodotti:

presso il CLS, la tracciabilità delle carni è garantita dal modello 2 di cui all'Intesa concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" recepita con la DGR 1300

.....



del 13 novembre 2023 e dalle disposizioni generali di cui al Reg. CE 178/2002, mentre la tracciabilità dei sottoprodotti è garantita tramite DDT e registri di gestione ai sensi del Reg. CE 1069/2009.

La medesima tracciabilità deve essere assicurata per i capi conferiti da altre Regioni sottoposte a riduzione di densità, nelle quali è effettuato il campionamento della milza in fase di prima eviscerazione. Ciò consente il ritiro delle carni in caso di positività comunicata dalla Regione di provenienza.

Autoconsumo e cessione diretta:

per il consumo domestico privato, il cacciatore deve garantire l'identificazione delle carni conservate. In assenza di tracciabilità, si procederà alla distruzione di tutto il contenuto del frigorifero/congelatore.

Per la cessione diretta, il cacciatore deve tracciare gli animali mediante il modello 1 (che si allega alla presente) di cui all'Intesa concernente le "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" recepita con la DGR 1300 del 13 novembre 2023. L'acquirente (ristorante o esercizio di vendita diretta in ambito locale) è tenuto agli obblighi di tracciabilità previsti dal Reg. CE 178/2002 e declinati nel suo piano di autocontrollo.

In ogni caso, il cacciatore deve poter documentare, tramite i modelli sopra citati e le registrazioni dell'ambito venatorio, la gestione dei sottoprodotti (pacchetto gastroenterico e pelli) anche quando non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. CE 1069/2009.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

La Dirigente
- Enrica Muraro -
"documento firmato digitalmente"

All: 3.

r:\vettutam\malattie infettive\peste suina\2025\disposizioni_psa_cinghiali_ord_4_25_5676_def.docx